

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

L'organo di revisione del Comune di Coniolo (AL)

A seguito della richiesta da parte della delegazione trattante di parte pubblica del Comune di Coniolo (AL), di parere sull'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2014;

Visto il bilancio di previsione anno 2015;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

Visti gli artt. 3 e 4 del CCNL 22 gennaio 2004;

Visti gli artt. 40, 40-bis e 48 del D. Lgs. N. 165/2001;

Visto lo Statuto e il Regolamento di contabilità;

Premesso

- che l'art. 5, comma 3, del C.C.N.L. 1° aprile 1999, nel testo come sostituito dall'art. 4, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 che al primo capoverso, testualmente recita: “ Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.lgs 30 luglio 1999 n. 286.”
- che l'art. 40, comma 3 sexies del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 che testualmente recita: “A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1”.
- che l'art. 40-bis, comma 1, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, così come sostituito dall'art. 55, comma 1, del D.lgs 27 ottobre 2009, n. 150, che prevede: “Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio o quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che

incidono sulla misura e sulla corresponsione del trattamento accessorio è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.”

Atteso che è stata siglata dalla Delegazione Trattante di Parte Pubblica e di Parte Sindacale la preintesa relativa al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'Utilizzo delle Risorse Decentrate Anno 2014 disciplinante ambiti e materie di competenza della contrattazione decentrata.

Preso atto che:

- Con determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 80, in data 9/11/2015, è stato costituito il Fondo per l'anno 2014;
- Con deliberazione G.C. n. 71 del 12/11/2015, la giunta ha preso atto della costituzione del Fondo delle risorse decentrate e ha stabilito le linee di indirizzo, i criteri ed i limiti di massima;
- In data 3/12/2015 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per la disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività valido per il triennio normativo 2016/2018 e per la parte economica anno 2014.

Rilevato che:

- Dalla Relazione illustrativa sulla compatibilità dei costi dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo anno 2014 redatta dal Responsabile del Servizio finanziario, Dott. Scagliotti Pierangelo, trasmessa in data 21/12/2015 e contenente elementi illustrativi quali-quantitativi in ordine alla citata preintesa contrattuale e attestante la compatibilità della spesa e la composizione delle somme stanziare per la parte stabile e per la parte variabile;
- Il totale del Fondo così come costituito dall'Amministrazione è stato determinato in € 9.209,97 di cui € 6.962,00 risorse stabili e € 2.247,97 risorse variabili;
- Che per il totale del fondo per l'anno 2014 l'Amministrazione ha previsto appositi stanziamenti agli interventi codice 1010201 residuo del Bilancio di Previsione 2015;
- Per l'anno 2014 risulta vigente il limite di cui all'art. 1 comma 456 della L. n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014.

Visto l'allegato schema di costituzione del fondo delle risorse decentrate destinate alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2014, predisposto nel rispetto dei predetti limiti e vincoli imposti dalla Legge di Stabilità 2014, nonché delle prescrizioni contenute nell'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Rilevato infine che:

- permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;
- l'andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio del bilancio;
- i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con il bilancio e con l'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;

Considerato

- la consistenza della dotazione organica di questo Comune, agli atti;
- il rispetto dei parametri previsti dall'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 così come autocertificato dal responsabile del servizio finanziario;

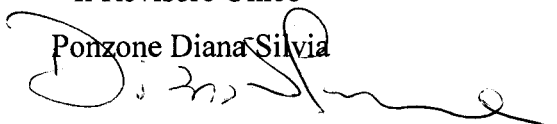
Attesta

Che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL e dalle norme di legge.

Alessandria, li 21/12/2015

Il Revisore Unico

Ponzone Diana Silvia



PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

L'organo di revisione del Comune di Coniolo (AL)

A seguito della richiesta da parte della delegazione trattante di parte pubblica del Comune di Coniolo (AL), di parere sull'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2015;

Visto il bilancio di previsione dell'anno 2015;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

Visti gli artt. 3 e 4 del CCNL 22 gennaio 2004;

Visti gli artt. 40, 40-bis e 48 del D. Lgs. N. 165/2001;

Visto lo Statuto e il Regolamento di contabilità;

Premesso

- che l'art. 5, comma 3, del C.C.N.L. 1° aprile 1999, nel testo come sostituito dall'art. 4, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 che al primo capoverso, testualmente recita: “ Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.lgs 30 luglio 1999 n. 286.”
- che l'art. 40, comma 3 sexies del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 che testualmente recita: “A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1”.
- che l'art. 40-bis, comma 1, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, così come sostituito dall'art. 55, comma 1, del D.lgs 27 ottobre 2009, n. 150, che prevede: “Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio o quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che

incidono sulla misura e sulla corresponsione del trattamento accessorio è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.”

Atteso che è stata siglata dalla Delegazione Trattante di Parte Pubblica e di Parte Sindacale la preintesa relativa al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'Utilizzo delle Risorse Decentrate Anno 2015 disciplinante ambiti e materie di competenza della contrattazione decentrata.

Preso atto che:

- Con determina del Responsabile del Servizio Finanziario, in data 9/11/2015, è stato costituito il Fondo per l'anno 2015;
- Con deliberazione G.C. n. 71 del 12/11/2015, la giunta ha preso atto della costituzione del Fondo delle risorse decentrate e ha stabilito le linee di indirizzo, i criteri ed i limiti di massima;
- In data 3/12/2015 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per la disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività valido per il triennio normativo 2016/2018 e per la parte economica anno 2015.

Rilevato che:

- Dalla Relazione illustrativa sulla compatibilità dei costi dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo anno 2015 redatta dal Responsabile del Servizio finanziario, Dott. Scagliotti Pierangelo, trasmessa in data 21/12/2015 e contenente elementi illustrativi quali-quantitativi in ordine alla citata preintesa contrattuale e attestante la compatibilità della spesa e la composizione delle somme stanziare per la parte stabile e per la parte variabile;
- Il totale del Fondo così come costituito dall'Amministrazione è stato determinato in € 8.749,30 di cui € 7.412,00 risorse stabili e € 1.337,30 risorse variabili;
- Che per il totale del fondo per l'anno 2015 l'Amministrazione ha previsto appositi stanziamenti agli interventi codice 1010201-1010601-1080101 del bilancio di previsione 2015;
- Per l'anno 2015 è rimosso il limite di cui all'art. 1 comma 456 della L. n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014.

Visto l'allegato schema di costituzione del fondo delle risorse decentrate destinate alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2015, predisposto nel rispetto dei predetti limiti e vincoli imposti dalle prescrizioni contenute nell'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Rilevato infine che:

- permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;
- l'andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio del bilancio;
- i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con il bilancio e con l'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;

Considerato

- la consistenza della dotazione organica di questo Comune, agli atti;
- il rispetto dei parametri previsti dall'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 così come autocertificato dal responsabile del servizio finanziario;

Attesta

Che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL e dalle norme di legge.

Alessandria, lì 21/12/2015

Il Revisore Unico

Ponzone Diana Silvia
